

Avviso ai litiganti

## L'“errore bloccante” è un segnale di partenza per correre ai ripari

31 Luglio 2017

Non ci sono scuse: l'avviso di avvenuto "scarto" della dichiarazione presentata consente al contribuente di porvi rimedio in tempo

**SINTESI:** La Cassazione ha ribadito il principio secondo cui in tema di accertamento delle imposte sui redditi, la dichiarazione inviata in via telematica, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del DPR n. 322 del 1998, si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa e si ritiene ricevuta, ai sensi del comma 10 del medesimo articolo, dal momento della “comunicazione” di ricevimento da parte dell'Amministrazione finanziaria; la quale costituisce la prova, tipizzata dal legislatore, della regolare presentazione della dichiarazione telematica. La predetta disciplina si applica anche nel caso in cui si siano verificati i cosiddetti “errori bloccanti”, che, segnalati nel sistema telematico consultabile dal contribuente, gli consentono di avvedersi in tempo utile dell'avvenuto “scarto” della propria dichiarazione e di porvi tempestivo rimedio (cfr. Cassazione nn. 5403/2016, 16003/2015, 14197/2015, 675/2015, 11156/2014, 385/2013).

Ordinanza n. 17479 del 14 luglio 2017 (udienza 3 maggio 2017)

Cassazione civile, sezione V - Pres. Cappabianca Aurelio - Est. Iannello Emilio

Accertamento - Imposte sui redditi - presentazione della dichiarazione telematica ai sensi del DPR n. 322 del 1998 - prova dell'avvenuta presentazione configurabile esclusivamente nella comunicazione di ricevimento da parte dell'Amministrazione

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/avviso-ai-litiganti/articolo/lerrore-bloccante-e-segnale-partenza-correre-ai-ripari>